

Testo Unico della Sicurezza

Norme più snelle ed efficaci e maggior prevenzione

Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, approvato dal governo il 29 luglio scorso, che integra e corregge il decreto legislativo 81/08 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 5 agosto, è entrato in vigore il 20 agosto 2009. Il decreto legislativo modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente e, come precisato dal comunicato del Governo, prosegue il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).

PRINCIPALI NOVITÀ

Il provvedimento apporta alla normativa in vigore alcune significative modifiche che intendono recepire le criticità e le lacune emerse nei primi mesi di applicazione del Testo Unico, migliorando le regole sulla sicurezza nell'ottica di favorire la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorirne un'applicazione corretta ed efficace.

Le principali novità introdotte riguardano lo snellimento di alcune procedure burocratiche per la valutazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, una "patente" a punti per verificare l'idoneità delle imprese in settori particolarmente a rischio, un maggior spazio alla prevenzione ed una rivisitazione delle sanzioni.

Ulteriori novità consistono nella migliore definizione del ruolo degli organismi paritetici e nel potenziamento del ruolo degli enti bilaterali che, in quanto espressione di competenze tecniche adeguate, certificano i modelli di organizzazione della sicurezza in azienda, al



fine di incentivare la diffusione di tali strumenti di tutela della salute e dei livelli di sicurezza.

Sul provvedimento sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato - Regioni, nonché quella delle parti sociali.

Contestualmente alla emanazione del nuovo testo il Ministero del Lavoro dovrà procedere alla predisposizione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e, come dichiarato dal ministro Sacconi "a migliorare le regole della sicurezza in una ottica che tenda a favorire la chiarezza del dato normativo, quale presupposto essenziale per favorirne la corretta applicazione e la sua effettività in termini sostanziali e non meramente formali. In tal modo si favorisce il superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

prestando maggiore attenzione ai profili sostanziali secondo un approccio al problema per obiettivi e non solo per regole".

LAVORO IRREGOLARE

Il decreto definisce come irregolari i lavoratori non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori. Nel caso di lavoratori irregolari in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda scatta la sospensione dell'attività. La sospensione dall'attività si applicherà anche quando siano state accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza che saranno individuate con decreto del ministro del Lavoro. In attesa di questo provvedimento, le gravi violazioni sono quelle riportate nell'allegato 1 del D. Lgs. 81/08.

La reiterazione si ha quando nei cinque anni successivi a una violazione, accer-

tata con sentenza o con provvedimento sanzionatorio definitivo (prescrizione obbligatoria), lo stesso soggetto ne commette un'altra similare.

Il provvedimento di sospensione per lavoro irregolare - che scatta dalle ore 12 del giorno feriale successivo a quello dell'accertamento - è un atto di grande rilevanza il cui provvedimento può essere preso solo dagli Ispettori del Lavoro mentre in materia di salute e sicurezza provvedono sia gli ispettori del lavoro sia quelli della Asl. Per quanto riguarda la prevenzione incendi, invece, la competenza è esclusiva dei vigili del fuoco, cui devono essere riferiti eventuali accertamenti effettuati da altri organi.

DATA CERTA

La complessità della procedura necessaria ad ottenere la "certezza" della data viene semplificata, al fine di non grava-



re sulle imprese con un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali e di ribadire che il documento di valutazione del rischio è il frutto di una azione sinergica e condivisa dei soggetti della sicurezza in azienda. Viene introdotto il principio per il quale, in concreto, può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente, in alternativa alle procedure più complesse – quali, ad esempio, la ratifica da parte di un Notaio o l'utilizzo di un sistema di posta certificata – per conferire al documento la "certezza" della data.

STRESS LAVORO-CORRELATO

Con riferimento all'importante tema della valutazione dei rischi, si modifica l'articolo 28, primo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 al fine di consentire la predisposizione, nell'ambito di un organismo tripartito, di indicazioni operative alle quali le aziende possano fare riferimento per valutare con completezza il rischio da stress lavoro-correlato, rientrando tra i c.d. "nuovi rischi" e, quindi, meritevole di attenta ponderazione. Dopo le precedenti proroghe dell'entrata in vigore della valutazione del rischio da stress da lavoro correlato viene dato mandato alla commissione consultiva di definire le "regole" per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato. La valutazione dello stress lavoro-correlato, effettuata nel rispetto delle indicazioni della Commissione consultiva

permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010".

Sono pertanto rinviate e non necessarie le urgenti, immediate, sovrastimate e, talvolta, non necessarie analisi attualmente in uso con metodi e mezzi più disparati, discontinui e, spesso, inconcludenti ai fini della salute e della sicurezza in quanto non perseguono obiettivi ma solo il rispetto della norma.

COMUNICAZIONE NOMINATIVI RLS

Viene modificato il sistema volto a migliorare gli attuali meccanismi di comunicazione del nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) e degli infortuni che comportino assenze dal lavoro di durata superiore al giorno ma inferiore ai tre giorni, forieri entrambi di rilevanti dubbi applicativi.

Il nuovo decreto prevede che i nominativi dei R.L.S. vengano comunicati al sistema informativo, per il tramite degli istituti assicuratori (INAIL e IPSEMA) competenti. Inoltre è sufficiente che tale comunicazione sia effettuata non annualmente (come dispone l'attuale norma) ma solo in caso di elezione o designazione o di cambiamento dei nominativi precedentemente indicati. Per garantire l'immediato e corretto start-up della procedura in parola, viene precisato che in fase di prima applicazione l'obbligo di comunicazione riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.

SISTEMA SANZIONATORIO

Il nuovo decreto esprime, come è stata definita dal Ministro Sacconi una nuova filosofia dell'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro e realizza una rimodulazione dell'ammontare delle pene previste per le violazioni di datore di lavoro e dirigente. Il decreto applica la più grave tra le sanzioni di cui al "testo unico" al solo caso in cui il datore di lavoro abbia del tutto omesso l'adempimento degli obblighi

in tema di valutazione dei rischi o di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il comma 4 viene riscritto nella prospettiva di sanzionare penalmente la violazione di obblighi di rilievo sostanziale, graduando la pena in coerenza con le motivazioni si qui adottate e sanzionando solo in via amministrativa le violazioni di natura formale (ciò nel tentativo di rendere la norma più leggibile e privando l'originaria formulazione delle duplicazioni e delle lacune che presentava).

Gli obblighi dei preposti sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attività di: vigilanza sul comportamento dei lavoratori; segnalazione delle non conformità ai datori di lavoro o dirigenti; frequenza di appositi corsi di formazione.

Pertanto il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei preposti inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali. Di conseguenza, sono state eliminate dalle parti speciali ogni articolo ripetitivo mentre in alcuni Titoli "speciali" connotati da pericoli più elevati, le omissioni ai predetti obblighi generali si evidenziano come più gravi e, quindi, vengono punite con sanzioni più elevate rispetto a quelle "generali" e, come tali, prevalenti rispetto ad esse in osservanza al principio di specialità. Analoghe considerazioni possono essere fatte con riferimento agli obblighi dei lavoratori i quali, come quelli dei preposti, sono generali e "trasversali" rispetto agli obblighi dei datori di lavoro e dei dirigenti poiché si esplicano sempre ed esclusivamente, a fronte di qualunque tipo di rischio, nelle attivi-

tà di: osservanza delle disposizioni di legge e delle disposizioni aziendali di sicurezza; utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.); segnalazione immediata ai superiori di eventuali situazioni di pericolo; evitare operazioni o manovre che non rientrano nella loro competenza; partecipazione ai programmi aziendali di formazione ed addestramento; sottoposizione ai controlli sanitari.

Il nuovo testo unico prevede che, per tutte le disposizioni, si applichino nei confronti dei lavoratori inadempienti sempre le stesse sanzioni, correlate alla inosservanza degli obblighi generali, oltre alla ipotesi specifica del rifiuto ingiustificato alla designazione per la gestione delle emergenze. Sempre relativamente agli obblighi dei lavoratori



il nuovo testo unico abbassa i livelli delle sanzioni per i lavoratori, avanzata sia da parte sindacale che nell'ambito dei pareri di Camera e Senato.

Nel corso della Conferenza stampa conclusiva il Ministro Sacconi ha riaffermato la linea di fondo dell'intero provvedimento, da considerarsi un vero e proprio Nuovo testo unico che persegue l'approccio della sicurezza per obiettivi e non come adempimenti formali.

Sono in corso ulteriori valutazioni per verificare le specifiche ricadute del provvedimento nel Settore del Credito.

La documentazione è disponibile sul sito www.fabi.it.

Infortuni sul lavoro nel 2008

>> Infortuni sul lavoro denunciati: 874.940 (- 4,1% rispetto al 2007)

>> Ripartizione degli infortuni per gestione: 790.214 nell'industria e servizi (90,3%); 53.278 nell'agricoltura (6,1%); 31.448 fra i dipendenti dello Stato (3,6%)

>> Oltre il 61% degli infortuni è concentrato nel Nord industrializzato: in particolare Lombardia (150mila casi), Emilia Romagna (124mila casi) e Veneto (104mila casi) assommano oltre il 43% del denunciato nel paese

>> L'Umbria si conferma al primo posto per indice di frequenza infortunistica, seguita da Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia

>> Infortuni nel periodo 2001-2008: - 14,5%

>> Infortuni occorsi a lavoratori stranieri: 143mila (+ 2% rispetto al 2007)

>> I lavoratori stranieri hanno un'incidenza infortunistica più elevata rispetto a quella degli italiani (44 infortuni denunciati ogni 1.000 occupati, contro 39)